



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Desogus Antonello

ORDINANZA N. 73

in data 26/06/2015

OGGETTO:

Istituzione del divieto temporaneo di transito e di sosta in un tratto di via Venezia per lavori edili su fabbricato, con sosta autoveicolo ad uso speciale su carreggiata - 29 giugno 2015, dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Vista la richiesta, presentata dal signor M.D., e registrata in data 25 giugno 2015 al numero 12096 di protocollo, tesa a ottenere l'interruzione della circolazione stradale nella via Venezia, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Trento e Ferrara per il giorno 29 giugno 2015 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al fine di eseguire i lavori sul fabbricato di proprietà, di cui alla ex concessione edilizia numero 50 del 4 dicembre 2013, rilasciata dal Settore Edilizia Privata del Comune di Sestu, per consentire la sosta di un autoveicolo ad uso speciale per scarico di materiale edile;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale, dar corso al provvedimento richiesto, interrompendo la circolazione stradale nel tratto di via Venezia suindicato, e regolamentando la stessa eccezionalmente a doppio senso di circolazione per i soli residenti;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Richiamato il Decreto del Sindaco numero 27 del 18 dicembre 2014;

Ordina

il giorno 29 giugno 2015, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e comunque fino al termine dei lavori:

- 1) è disposto nella via Venezia il divieto di transito nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Trento e Ferrara, e il divieto di sosta dal civico 16 al civico 18;
- 2) per quanto possibile e compatibilmente con la sicurezza dei lavori e degli utenti della strada dovrà essere garantito l'accesso ai residenti;
- 3) a tal fine, comunque, è disposto il doppio senso di circolazione sia nel tratto compreso da via Trento all'area interessata dai lavori (civico 18), che nel tratto opposto, ovvero dall'area dei lavori fino alla via Verona. Per i residenti nel primo tratto è obbligatoria in uscita, la svolta a destra in direzione via Trento. È fatto obbligo al richiedente e alla ditta da egli incaricata, in solido, di posizionare idonea segnaletica stradale di cantiere indicante sia il divieto di transito con pannello aggiuntivo "eccetto residenti" all'intersezione con Via Monserrato, sia i cartelli indicanti "pericolo per doppio senso di marcia" da Via Verona e "divieto di accesso" dalla via Monserrato, sia, infine, i cartelli di divieto di sosta nei tratti necessari a garantire il libero ingresso, stazionamento e uscita del veicolo utilizzato per le operazioni suddette;

Demanda

all'Impresa incaricata dei lavori è fatto obbligo di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata e quella eventuale ulteriore in relazione allo svolgimento dei singoli interventi, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al sig. M.D. - Sestu
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile Sostituto del Settore Vigilanza

Tenente Antonello Desogus